

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 31 Agosto 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cherubini Dr. Giorgio, Iadecola Avv. Gianfranco – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Assistita per quanto di competenza dalla Segreteria.

- 1. RICORSO DEL FUSSBALLCLUB SUDTIROL S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUSSBALLCLUB SUDTIROL/MEZZOCORONA DEL 22.8.2007**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 12/CIt del 23.8.2007).

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Fussball Club Sudtirol S.r.l. di Bressanone (Bolzano) e, per l’effetto, annulla la decisione del Giudice Sportivo e le relative sanzioni irrogate, nonché dispone la disputa della gara a fianco indicata presso il campo “Druso” di Bolzano in data e orario da fissarsi da parte della competente Lega.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MEMMO MASSIMILIANO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 6/C del 21.8.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Monopoli di Monopoli (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 3 settembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete